



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA (numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”.

VISTA la Legge 25 novembre 2024 numero 177 recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTA la Risoluzione MEPC 361(79), adottata il 16 dicembre 2022, e gli emendamenti all'Allegato VI della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL), protocollo del 1997, che obbliga tutte le navi all'interno dell'area SECA di utilizzare combustibile marino avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa, a far data dal 01/05/2025;

VISTA la nota protocollo n°26206 in data 31/08/2022 della Capitaneria di porto di Venezia, relativa all'ormeggio delle bettoline agli accosti denominati “PETROVEN 3” e “PETROVEN 6”;

VISTA la nota protocollo n°1472 in data 15/01/2025 della Capitaneria di porto di Venezia, relativa alle spese derivanti dal movimento di nave sottoposta a misure cautelari o detenuta PSC;

VISTI i verbali della commissione consultiva mista, ex articolo 70 del regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione lagunare dei giorni 05/05/2025 e 22/05/2025, relativi alle modifiche al “Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia”;

VISTO il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°10/2023, in data 09/03/2023, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario conferire organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto e nella rada di Venezia, in un'ottica di semplificazione e sistematicità, in uno con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica in generale, restando impregiudicato ogni altro aspetto relativo all'utilizzo delle aree e alle operazioni portuali;

VISTI gli artt. 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

Il “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”, approvato con Ordinanza n°10/2023, del 09/03/2023 e successive modifiche e integrazioni, è così modificato.

1) Gli articoli 15, 16, 27 e 46 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 15 (Emissioni in atmosfera)

Alla fonda in rada, durante il transito nei canali lagunari marittimi e all'ormeggio le navi devono utilizzare combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa, regolando i propri propulsori in maniera da limitare le emissioni di fumo.

La prescrizione di cui al comma 1 si considera rispettata da quelle navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico (*c.d. "scrubber"*), approvati dall'Amministrazione di bandiera della nave, e anche da quelle navi che sono alimentate con GNL e rispettano il Codice IGF, adottato dall'IMO con la Risoluzione MSC 391(95) dell'11 giugno 2015 e le ulteriori normative di settore vigenti.

Articolo 16 (Limiti di velocità)

Le unità navali in atterraggio al porto di Venezia - eccezion fatta per quelle dei servizi tecnico nautici - devono diminuire l'andatura in modo da giungere alla distanza di 2 (due) miglia dalle ostruzioni delle bocche di porto, ad una velocità non superiore ai 12 (dodici) nodi, proseguendo la navigazione nel rispetto dei limiti sotto specificati ed adottando ogni utile accorgimento atto a prevenire situazioni di pericolo:

- le navi in ingresso dalla Bocca di Lido dovranno transitare alle ostruzioni con una velocità non superiore ai 8 nodi (otto) nodi; superato il traverso di "Forte Sant'Andrea" la navigazione dovrà avvenire alla minima velocità di governo, comunque non superiore 5 (cinque) nodi.
- le navi in ingresso dalla Bocca di Malamocco dovranno transitare alle ostruzioni con una velocità non superiore ai 10 nodi (dieci) nodi; dopo il Curvone di San Leonardo l'andatura dovrà essere di 8 nodi (otto), superato il traverso dello sbocco del Canale Cunetta, nei pressi di Fusina, la navigazione dovrà avvenire alla minima velocità di governo, comunque non superiore 6 (sei) nodi.

Le navi in uscita dal porto devono osservare, in senso inverso, i limiti precitati.

La misurazione della velocità in acqua potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento elettroniche omologate/approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in via sperimentale fino al 13 dicembre 2026, anche attraverso le medesime apparecchiature per le quali sia in corso la procedura di approvazione od omologazione, così come previsto dall'articolo 11 della Legge 25 novembre 2024, n. 177.

In presenza di fattori meteo marini che possano pregiudicare la sicura percorribilità dei Canali lagunari marittimi, navigando entro i limiti di cui al comma precedente, il Comandante della nave potrà adeguare la velocità alle esigenze contingenti per mantenere il governo e le condizioni di sicurezza, informando contestualmente il Centro VTS di Venezia in radiofonia VHF canale 09.

Articolo 27 (Limiti di velocità delle unità navali)

Le unità navali che navigano nei Canali lagunari marittimi devono osservare i seguenti limiti massimi di velocità:

- 7 Km/h: Bacino San Marco, all'interno dell'area delimitata a ovest dalla congiungente tra punta della Dogana ed il vertice est dell'isola della Giudecca, e a est dalla congiungente tra il Rio dell'Arsenal e la briccola di testa n. 7, che delimita il lato orientale dell'imboccatura del Canale dell'Orfanello. In caso di condizioni meteorologiche avverse, che non consentano

di governare in sicurezza alla velocità massima prescritta, il limite di velocità è elevato a 11 Km/h.

- 11 Km/h: nei canali e bacini interni di Marittima e Marghera; nel tratto del Canale della Giudecca compreso tra la congiungente dello spigolo della scassa ovest della banchina Santa Marta con la dama occidentale di accesso al Canale di Fusina e la congiungente di punta della Dogana con il vertice est dell'isola della Giudecca; nel tratto del Canale di S. Marco compreso tra la congiungente del Rio dell'Arsenal con la briccola di testa n. 7, che delimita l'imboccatura orientale del Canale dell'Orfanello, e la congiungente del Rio di Sant'Elena con la dama rossa della canaletta orientale dell'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta;
- 20 Km/h: nei canali di Malamocco - Marghera, Litoraneo, Vittorio Emanuele III, Giudecca fino alla congiungente dello spigolo della scassa ovest della banchina Santa Marta con la dama occidentale di accesso al Canale di Fusina, Canale delle Navi fino al limite settentrionale dei bacini antistanti l'Arsenale; nel tratto di canale compreso tra la Bocca di porto di Lido e la congiungente del Rio di Sant'Elena con la dama rossa della canaletta orientale dell'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta.

Per le unità adibite al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea il limite di velocità è:

- 20 Km/h, nei Canali di Malamocco - Marghera, Litoraneo, Vittorio Emanuele III e Giudecca fino alla congiungente tra il Mulino Stucky e il Rio San Sebastiano; Canale delle navi fino al limite settentrionale dei Bacini antistanti l'Arsenale; nel tratto di canale compreso tra la bocca di porto di Lido e la congiungente tra il Rio dell'Arsenal e la briccola di testa n. 7, che delimita l'imboccatura orientale del Canale dell'Orfanello;
- 15 Km/h, nel tratto di Canale della Giudecca compreso tra la congiungente il Mulino Stucky e il Rio San Sebastiano e la congiungente tra punta della Dogana ed il vertice est dell'isola della Giudecca;
- 11 Km/h, nel Bacino San Marco, all'interno dell'area delimitata a ovest dalla congiungente tra punta della Dogana ed il vertice est dell'isola della Giudecca, e a est dalla congiungente tra il Rio dell'Arsenal e la briccola di testa n. 7, che delimita il lato orientale dell'imboccatura del Canale dell'Orfanello.

Tutte le unità navali in navigazione nel Canale delle Grazie devono navigare a velocità non superiore a 6 Km/h.

Negli altri Canali lagunari marittimi cittadini, le unità navali devono navigare a velocità non superiore a 20 km/h, ridotta a 11 km/h in vicinanza di abitazioni, eccezione fatta per le unità adibite al trasporto passeggeri in servizio pubblico di linea per le quali il limite è di 15 km/h.

La misurazione della velocità in acqua potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di apparecchiature di rilevamento elettroniche omologate/approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in via sperimentale fino al 13 dicembre 2026, anche attraverso le medesime apparecchiature per le quali sia in corso la procedura di approvazione od omologazione, così come previsto dall'articolo 11 della Legge 25 novembre 2024, n. 177.

I limiti precitati non si applicano alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e alle unità di soccorso, quando impiegati nei relativi servizi con lampeggiante acceso.

Articolo 46 (Navi sequestrate o detenute)

Qualora, durante la sosta in porto, l'unità dovesse essere soggetta a misure cautelari o dovesse essere oggetto di provvedimento di detenzione/fermo da parte della Capitaneria di porto, la

medesima dovrà rimanere agli ormeggi per tutta la durata della misura cautelare e/o del fermo amministrativo.

Il concessionario della banchina, per motivi commerciali, può richiedere che l'unità di cui al primo comma sia spostata in diverso accosto per consentire ad altre unità l'utilizzo della stessa. In tal caso, la nave dovrà sostenere le spese per il movimento, che sarà comunque subordinato all'assenso espresso dal Soggetto che ha emesso il provvedimento ed al consenso del concessionario della banchina di destinazione.

Analogamente, la nave di cui al primo comma è tenuta al pagamento delle spese per i movimenti che si rendessero necessari ai sensi dell'art. 44.

2) L'allegato 2 è modificato come segue:

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
CANALI MARITTIMI				
CANALE MALAMOCCO - SAN LEONARDO	335 x 45	12,00	335 x 45	10,50
CANALE LITORANEO	230 x 33	11,50	230 x 33	10,50
	270 x 37	11,00	270 x 37	10,00
	305 x 41	10,50	305 x 41	9,50
BOCCA DI MALAMOCCO	-	12,00	-	10,50
BOCCA DI LIDO	180	9,00	180	9,00
BOCCA DI TREPORI	-	3,50	-	3,50
VITTORIO EMANUELE III (Irom - Bacino n°1)	200	9,30	160	8,30
DALLA DARSENA IROM ALLA PETROVEN	200 x 30	8,50	160 x 30	7,50
DA PETROVEN A BACINO DELLA MARITTIMA	200 x 30	4,60 ⁴	160 x 30	3,60 ⁴
BACINI DI EVOLUZIONE				
BACINO DI SAN MARCO	110		110	
BACINO DELLA MARITTIMA	180 ⁵		180 ⁵	
BACINO DEL TRONCHETTO	180 ⁵		180 ⁵	
BACINO DI SAN LEONARDO	335		180	
BACINO DI FUSINA	250		250	

¹ Le navi con immersione $\geq 11,00$ m, devono raggiungere e lasciare l'ormeggio a marcia avanti (c.d. "alla via");

² Il valore di marea è quello del mareografo "PUNTA SALUTE CANAL GRANDE" con correzione Datum IGM42, -23,56 cm;

³ Con marea < 0 , all'immersione massima viene sottratto il valore assoluto della marea;

⁴ La massima immersione diurna è di 6,10 m e quella notturna di 5,10 m per navi di larghezza fino a 20 m;

⁵ Limite derivante dal D.L. 103/2021 del 20/07/2021, convertito in Legge 16 settembre 2021, n.125, aumentato a 200 mt per navi che transitano dal Canale Vittorio Emanuele III;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
BACINO N°4 (C.D. I GATTI)	240		240	
BACINO CANALE SUD (C.D. IL GOMITO)	120		NO	
BACINO TERMINALE CANALE SUD	200		100	
BACINO N°3 ⁶ (C.D. I CANI)	305		305	
BACINO DELLA RANA	190		170	
BACINO N°2 ⁷	305		305	
BACINO N°1 ⁸ (C.D. I SALI)	305		305	
BACINO TERMINALE CANALE NORD	100		NO	
BACINO DI EVOLUZIONE DARSENA PETROVEN	160		120	
DARSENA SAN LEONARDO				
SLEO 1 - 2	270	12,00	180 x 33	10,50
DARSENA FUSINA				
FUSINA 1	205	9,20	205	9,20
FUSINA 2 ⁹	240		240	
FUSINA 3	210		210	
FUSINA 4	250		250	
CANALE INDUSTRIALE SUD				
SMPET 1S	190	9,90	120 ¹⁰	8,50
SMPET 2S	70	5,50	70	4,50
COLACEM	150	9,00	150	8,00
DECAL 1-2	200	10,40	120 ¹⁰	8,50
ME33 – ME34	190	9,10	120 ¹⁰	8,10
GENERAL SISTEM	120	8,20	120	8,20
ENEL	240	9,90	150	8,50
CANALE INDUSTRIALE OVEST				
GRANDI MOLINI ¹¹	200	9,60	120	8,00
	230	9,00		
CEREAL DOCKS ¹¹	200	9,60		
	230	9,00		
CIA ¹²	230	10,00	150	8,50
IDROMACCHINE	120	6,70	120	5,70
ME 14 ¹³	150	7,00	70	5,00

⁶ Per navi di lunghezza superiore a 230 m l'accosto B21 deve essere libero;

⁷ Per navi di lunghezza superiore a 230 m, che "a marcia indietro" devono raggiungere gli accosti da A12 a A15 e da B16 a B19 o provengono da essi, l'accosto B20 deve essere libero;

⁸ Per le navi di lunghezza superiore a 270 m l'accosto A10 deve essere libero;

⁹ Per le navi di lunghezza superiore a 210 m l'accosto opposto deve essere libero;

¹⁰ Per le navi cisterna vuote di carico e inertizzate la lunghezza massima è elevata a 150 m;

¹¹ Per le navi di lunghezza superiore a 120 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro;

¹² Per le navi di lunghezza superiore a 150 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro; per le navi di lunghezza superiore a 220 m e immersione superiore a 9,00 m l'accosto ME10 deve essere libero; per il transito di navi di lunghezza superiore a 170 m il tratto di banchina compreso tra le bitte n°15 e n°20 deve essere libero da navi;

¹³ Entra in sommatoria nel diagramma di transito la parte di larghezza nave eccedente i 15 m;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
ME 10 ¹⁴	230 x 33	10,40	170	8,50
ME 08-09 ¹⁵	200	8,50	150	7,50
ME 03 ¹⁵	160	8,00	150	7,00
ME 04 ¹⁵	130	6,80	130	5,80
BACINO MOLO A – BANCHINA CARNIA/VENEZIA GIULIA				
SALI1 ¹⁶	160	9,30	160	8,30
SALI2 (bitte 9S - 19S)	230	11,50	200 ¹⁷	9,00
	270	11,00		
SALI 3 (bitte 20S - 30S)	230	11,50	225	9,50 ¹⁸
	270	11,00		
BACINO MOLO A – BANCHINA FRIULI				
A1 e A2 ¹⁹ (bitte 1 - 13)	230	8,80	150	8,00
BACINO MOLO A – BANCHINA CADORE				
A3 ²⁰	180	8,80	150	8,00
BACINO MOLO A – BANCHINA VENETO				
A4 e A5 (bitte 22 - 32)	230	9,00	150	8,00
A6 - A8	230	11,50	200 ²¹	9,00
	270	11,00		
A9	230	11,50	225	10,00 ²²
	270	11,00		
TESTATA MOLO A – BANCHINA TRENTO/BOLZANO				
A10	220 x 33	11,50	220	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA LOMBARDIA				
A12 - A15	230	11,50	230	10,50
	270	11,00	270	10,00
	305	10,50	305	9,50
BACINO MOLO B – BANCHINA AOSTA				
B16	200	11,30	200	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA PIEMONTE				
B17 – B18 B19 – B20	230	11,50	225	10,50
	270	11,00		
BACINO MOLO B – BANCHINA ROMAGNA				
B21	220 x 33	11,50	220	10,50
BACINO MOLO B – BANCHINA EMILIA/LIGURIA				
B22 ²³ - B23 - B24	230	11,50	225	10,50
	270	11,00		
B25 – B29	230	11,50	230 x 33	10,50
	270	11,00	270 x 37	10,00
	305	10,50	305 x 41	9,50
CANALE INDUSTRIALE NORD				

¹⁴ Per le navi di lunghezza superiore a 170 m, l'ormeggio dovrà avvenire con fianco sinistro;

¹⁵ Lo scavalco è consentito a condizione che il lato opposto della Darsena sia libero;

¹⁶ Per le navi di lunghezza inferiore a 130 m e che non superano la bitta n°3S, l'immersione massima è di 10,20 m;

¹⁷ La lunghezza della nave è elevata a 225 m qualora l'accosto Sali 3 sia libero;

¹⁸ L'immersione massima è di 10,00 m se la nave raggiunge o lascia l'ormeggio a marcia avanti;

¹⁹ Se la nave supera la bitta n°10, l'accosto A3 dovrà essere libero;

²⁰ Con obbligo di liberare l'accosto A2 qualora vi sia una nave ivi ormeggiata che supera la bitta n°10;

²¹ La lunghezza è elevata a 225 m, qualora la banchina Veneto a est della nave sia libera;

²² L'immersione massima è di 10,50 m se la nave raggiunge o lascia l'ormeggio a marcia avanti;

²³ Deve essere libero per il transito di navi di lunghezza superiore a 230 m;

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
FINA 1 ²⁴	-	8,00	NO	
FINA 2 ²⁵	-	7,65		
CARBONES 1 ²⁵	180 x 28	9,00	150	8,00
	180 x 30	8,90		
	190 x 33	8,50		
ILVA	180 x 30	8,90	180	
	205 x 30	8,50		
ME 21	130	8,50	130	
ITCOKE	205 x 30	8,40	180	
CANALE BRENTELLA				
VECEM 1	160	8,50	160 ²⁶	6,50
DARSENA PETROVEN ²⁷				
PETROVEN 1	160 x 25	8,50	120	6,00
PETROVEN 2	40	4,00	40	4,00
PETROVEN 3	70	6,50	70	6,00
PETROVEN 4	40	5,00	40	5,00
PETROVEN 5	30		30	5,00
PETROVEN 6	70	6,50	70	6,00
DARSENA IROM ²⁸				
IROM D ²⁹	180	9,30	160 ³⁰	8,30
IROM S	160	9,30		
BANCHINA PIAVE				
VENEZIA 117 (VE 3 - 4)	-	9,00	-	9,00
VENEZIA 120 (VE 5)	-		-	9,00
VENEZIA 123 (VE 6)	-		-	9,00
TESTATA MARMI				
VENEZIA 7 - 8	-	8,50	-	8,50
BANCHINA TAGLIAMENTO				
VENEZIA 113 (VE 9)	-	9,00	-	9,00
VENEZIA 112 (VE 10/11)	-		-	
VENEZIA 110 (VE 12)	-		-	
VENEZIA 109 (VE 13)	-		-	
VENEZIA 108 (VE 14)	-		-	
VENEZIA 107 (VE 15)	-		-	
BANCHINA ISONZO				

²⁴ Ormeggio consentito a condizione che la nave non impegni il Canale Nord;

²⁵ Per navi di lunghezza fino a 100 m, è consentita evoluzione in Darsena terminale Canale Nord;

²⁶ A condizione che l'ingresso del Canale Brentella sia adeguatamente delimitato da segnalamenti marittimi;

²⁷ Non è consentita la contemporanea presenza di navi agli accosti PETROVEN 3 e PETROVEN 6;

²⁸ Non è consentita la contemporanea presenza di navi agli accosti, qualora la somma delle larghezze sia superiore a 38 m;

²⁹ L'ormeggio potrà avvenire a condizione che l'accosto IROM S sia libero;

³⁰ A condizione che il tratto di Canale Vittorio Emanuele III interessato sia adeguatamente delimitato da segnalamenti marittimi.

ACCOSTI	DIURNO		NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Immersione ¹ con marea ² ≥ 0 s.l.m.m. ³	Dimensione massima della nave	Immersione ³
VENEZIA 18 - 22	-	9,00	-	9,00
TESTATA SILO				
VENEZIA 23	-	4,90	-	4,90
SANTA MARTA				
VENEZIA 24	-	5,80	-	5,80
VENEZIA 25	-	7,65	-	7,65
VENEZIA 26	-		-	7,65
VENEZIA 27	-	6,85	-	6,85
BANCHINA DI CIÒ				
VENEZIA 28	-	7,90	-	7,90
VENEZIA 31	-	8,10	-	8,10
CANALE DELLA GIUDECCA				
PONTILE ZATTERE	120	7,60	120	7,60
PALI SALUTE 1	-	5,00	-	5,00
PALI SALUTE 2	-	5,35	-	5,35
PALI SALUTE 3	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 4	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 5	-	4,70	-	4,70
PALI SALUTE 6	-	4,50	-	4,50
PALI SALUTE 7	-	4,70	-	4,70
PALI SALUTE 8	-	4,80	-	4,80
PALI SALUTE 9	-	4,50	-	4,50
BACINO SAN MARCO				
RIVA 7 MARTIRI	180	9,00	180	9,00
RIVA SAN BIAGIO	80	7,50	80	7,50
ARSENALE VENEZIA				
PONTILE MARANI	180	6,00	NO	

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione, mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia; nella medesima sezione sarà pubblicata la versione consolidata del "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia".

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative